



Circolare Speciale **41/2022** Straordinaria

pagine: 8

## Decreto Aiuti

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17.05.2022, n. 114, il [D.L. 17.05.2022 n. 50](#), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”, in vigore **dal 18.05.2022**. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

## Bonus sociale energia elettrica e gas

Art. 1

- Per il **3° trimestre dell'anno 2022** le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al D.Mise 28.12.2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3, c. 9 D.L. 185/2008, riconosciute sulla base del valore ISEE, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30.06.2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022.
- In caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei bonus sociali elettricità e gas l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso. Compensazione e rimborso da effettuarsi **entro il 31.12.2022**.
- Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del nuovo bonus.

## Incremento crediti d'imposta a imprese per acquisto di energia elettrica e gas

Art. 2

- Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'art. 4 D.L. 21/2022, a favore delle **imprese non gasivore**, ma caratterizzate da un elevato esborso per l'acquisto di gas naturale, nella misura del 20% è rideterminato nella **misura del 25%**.
- Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 5 D.L. 17/2022 a favore delle **imprese gasivore**, fissato nella misura del 20% è rideterminato **nella misura del 25%**.
- Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'art. 3, c. 1 D.L. 21/2022 a favore delle imprese **dotate di contatori di elettricità** di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kilowatt diverse dalle energivore nella misura del 12% è rideterminato **nella misura del 15%**.

## Credito d'imposta per autotrasportatori

Art. 3

- Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le **attività di trasporto** indicate all'art. 24-ter, c. 2, lett. a) D.Lgs. 504/1995, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del **28% della spesa sostenuta nel 1° trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio** impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'Iva, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione nel modello F24**. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007, n. 244, e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

## Contributo straordinario a imprese a forte consumo di gas naturale

Art. 4

- Alle **imprese a forte consumo di gas naturale** è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, **pari al 10% della spesa sostenuta** per l'acquisto del medesimo gas, consumato **nel 1° trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Ai fini di tale disposizione è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. Transizione ecologica 21.12.2021, n. 541 e ha consumato, nel 1° trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione nel modello F24, entro la data del 31.12.2022**. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

- Il credito d'imposta è **cedibile, solo per intero**, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tale disposizione sono nulli.
- In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
- Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022.

**Incremento di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo****Art. 8**

- Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
- La disposizione si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data del 18.05.2022, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.
- L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

**Super bonus e cessione del credito****Artt. 14, 57, c. 3**

- Per gli interventi che fruiscono del superbonus effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute **entro il 31.12.2022**, a condizione che **alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo**, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.
- Alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto al relativo albo è sempre consentita la cessione del credito **a favore dei clienti professionali privati** di cui all'art. 6, c. 2-quinquies D.Lgs. 58/1998 che **abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa**, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate **a partire dal 1.05.2022**.

**MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE****Sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.****Art. 15**

- SACE S.p.A. concede, **fino al 31.12.2022**, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale dovuta alla guerra in Ucraina.
- Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.
- La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
- Possono accedere alla garanzia le imprese che **alla data del 31.01.2022** non si trovavano in situazione di difficoltà.
- Nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi 2 anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti, certificati, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
- Sono, in ogni caso, escluse le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze. Sono ammesse le imprese in difficoltà alla data del 31.01.2022, purché siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o abbiano presentato un piano attestato, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non

siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

- Dalle garanzie sono in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono altresì escluse le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
- Le garanzie sono concesse alle seguenti condizioni:
  - a) la garanzia è rilasciata entro il 31.12.2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi;
  - b) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
    - 1) il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
    - 2) il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
  - c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:
    - 1) 90% dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
    - 2) 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
    - 3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
  - d) il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie è determinato come segue:
    - 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata fino a 6 anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
    - 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
  - e) la durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni;
  - f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
  - g) ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base consolidata. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore;
  - h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.
- L'efficacia della disposizione è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

#### Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese

Art. 16

- Previa approvazione della Commissione europea, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, **fino al 31.12.2022** la garanzia del Fondo costituito presso il Mediocredito Centrale Spa può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18.05.2022 e destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:
  - 1) nella misura massima del 90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica;



2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

2.1) il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;

2.2) il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;

3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, e dai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;

4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.

- Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final.
- Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo citato.

#### Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato

Art. 17

- Non solo ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, ma anche **al fine di supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione**, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70%, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia **e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione** nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

#### Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Art. 18

- **Per l'anno 2022** è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
- Sono destinatarie del fondo, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, **le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole**, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
  - a) hanno realizzato **negli ultimi 2 anni** operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, **pari almeno al 20%** del fatturato aziendale totale;
  - b) hanno sostenuto un **costo di acquisto medio** per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data del 18.05.2022 **incrementato almeno del 30%** rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1.01.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
  - c) hanno subito nel corso del **trimestre antecedente la data del 18.05.2022 un calo di fatturato di almeno il 30%** rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir.
- Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data del 18.05.2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
  - a) **60%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 **non superiori a 5 milioni di euro**;
  - b) **40%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 **superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro**;
  - c) per le imprese costituite dal 1.01.2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all'anno 2021.

- I contributi, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01.
- È comunque escluso il cumulo con i benefici di cui all'art. 29 del D.L. 50/2022.
- Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al 60° giorno dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del decreto medesimo, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.
- Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.

**Garanzie sui mutui a imprese agricole con incremento dei costi energetici****Art. 20**

- Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), **con copertura al 100%**, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano **registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022** come da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 Dpr 28.12.2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100% dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, e, comunque, **non superiore a 35.000 euro**.

**MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI****Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0****Art. 21**

- Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali 4.0 compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, effettuati a decorrere **dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023**, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta per investimenti (art. 1, c. 1058 L. 178/2020) è **elevata dal 20% al 50%**.

**Credito d'imposta formazione 4.0****Art. 22**

- Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50% e del 40% previste dall'art. 1, c. 211 L. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente **umentate al 70% e al 50%**, a condizione che le **attività formative siano erogate dai soggetti individuati** con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dal 18.05.2022 e che i **risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati** secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
- Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente al 18.05.2022 che non soddisfino le condizioni citate, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.

**Sostegno delle sale cinematografiche****Art. 23**

- Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica di cui all'art. 18 L. 220/2016 è riconosciuto **nella misura massima del 40%** (anziché del 20%) dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

**Misure a favore di imprese esportatrici****Art. 29**

- Le disponibilità del fondo istituito presso il Mediocredito centrale destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale (art. 2, c. 1 D.L. 251/1981), possono essere utilizzate per concedere **finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici** per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
- In tali casi è ammesso, per un **importo non superiore al 40% dell'intervento complessivo** di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'art. 72, c. 1, lett. d) D.L. 18/2020.
- La misura si applica **fino al 31.12.2022**, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate.
- L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

## MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

## Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

Art. 31

- Ai lavoratori dipendenti, esclusi i domestici, non titolari dei trattamenti di cui all'art. 32, che **nel 1° quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero** sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di 0,8 punti ai sensi dell'art. 1, c. 121 L. 234/2021 **per almeno una mensilità**, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata **nel mese di luglio 2022**, una somma a titolo di **indennità una tantum di importo pari a 200 euro**.
- Tale indennità è riconosciuta **in via automatica**, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni pensionistiche e del reddito di cittadinanza.
- L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
- L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
- Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità è compensato nell'UniEmens, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Inps.

## Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

Art. 32

- In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di **1 o più trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.06.2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, **non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro**, l'Inps corrisponde **d'ufficio** con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti citati risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, il casellario centrale dei pensionati, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'Inps a seguito di apposita rendicontazione.
- Agli effetti di tali disposizioni, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
- L'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
- L'indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
- L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
- L'indennità una tantum è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
- L'Inps, **a domanda**, eroga ai **lavoratori domestici** che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 18.05.2022, nel mese di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al D.M.10.10.2008, n. 193.
- Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 la **NASpl e la Dis-Coll** è riconosciuta **dall'Inps** una indennità una tantum pari a 200 euro.
- Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'**indennità di disoccupazione agricola** di competenza del 2021 è riconosciuta **dall'Inps** una indennità una tantum pari a 200 euro.
- L'Inps, **a domanda**, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022 e iscritti alla Gestione separata. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
- Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di **una delle indennità** previste dall'art. 10, cc. da 1 a 9 D.L. 41/2021 e dall'art. 42 D.L. 73/2021, l'Inps eroga **automaticamente** un'indennità una tantum pari a 200 euro.
- L'Inps, **a domanda**, eroga ai **lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti** che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
- L'Inps, **a domanda**, eroga ai **lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
- L'Inps, **a domanda**, eroga ai **lavoratori autonomi, privi di partita Iva**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c., un'indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno 1 contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione separata.

- L'Inps, **a domanda**, eroga agli **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione separata, un'indennità una tantum pari a 200 euro.
- Le indennità di 200 euro saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro per le categorie sopra elencate dai percettori di NASpl e Dis-Coll fino agli incaricati alle vendite a domicilio.
- Ai **nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza** è corrisposta **d'ufficio** nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità sopra citate e di quella riconosciuta ai lavoratori dipendenti.
- L'indennità non concorre alla formazione del reddito per le categorie dai domestici ai venditori a domicilio.
- Le prestazioni di cui sopra e quelle riconosciute ai lavoratori dipendenti non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

## Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi

Art. 33

- È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di **un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali** dell'Inps e ai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito dell'indennità di cui ai precedenti artt. 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un **reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con decreto**.
- Con decreto, da adottare entro 30 giorni dal 18.05.2022, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum.

## Sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

Art. 35

- Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un **buono da utilizzare per l'acquisto**, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che ne definisce le modalità di fruizione e **fino al 31.12.2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale**.
- Il valore del buono è **pari al 100% della spesa** da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, **non può superare l'importo di 60 euro**.
- Il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo **non superiore a 35.000 euro**.
- Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di 1 solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'art. 15, c. 1, lett. i-decies) Tuir sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
- Con decreto, da adottare entro 60 giorni dal 18.05.2022, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo citato, ai fini dell'acquisto degli abbonamenti.
- Una quota delle risorse del fondo è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio.

## Entrata in vigore

Art. 59

- Il decreto è entrato in vigore il **18.05.2022**.